

Legge Regionale n° 33 del 16/04/1985
Norme per la tutela dell'ambiente.

Doc. **285G0033.9VE** di Origine **Regionale**
emanato/a da: **Regione Veneto**
e pubblicato/a su: **Bollettino. Uff. Regione n° 16 del 19/04/1985**

riguardante:
AMBIENTE - Norme generali

SOMMARIO

NOTE

TESTO

TITOLO I. - Le norme generali.

- Art. 1. Finalità.
- Art. 2. Oggetto della materia.
- Art. 3. Azioni generali e azioni speciali.
- Art. 4. Competenze della Regione.
- Art. 5. Competenze della provincia.
- Art. 5 bis - Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
- Art. 6. Competenze del comune.
- Art. 7. Forme associative di gestione.
- Art. 8. Rapporti intersoggettivi.
- Art. 9. Procedimenti di accertamento tecnico.

TITOLO II. - Le strutture regionali.

- Art. 10. Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.
- Art. 11. Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra).
- Art. 12. Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.
- Art. 13. Competenze della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.
- Art. 14. Composizione e funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente.
- Art. 15. Competenze delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente.

TITOLO III. - La salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.

- Art. 16. Oggetto delle azioni generali.

Capo I. - Il piano regionale per l'ambiente.

- Art. 17. Finalità.
- Art. 18. Elaborati.
- Art. 19. Procedura.
- Art. 20. Efficacia.

Capo II. - Piano regionale dell'atmosfera e piano regionale delle acque.

Art. 21. Articolazione dei piani.

Sezione I. - Il piano regionale di risanamento dell'atmosfera.

Art. 22. Finalità.

Art. 23. Elaborati.

Sezione II. - Il piano regionale di risanamento della acque.

Art. 24. Finalità.

Art. 25. Elaborati.

Sezione III - Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 26. Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 27. Elaborati.

Art. 27 -bis. Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 27 -ter. Elaborati.

Sezione IV. - Norme comuni.

Art. 28. Procedura.

Capo III. - L'impatto ambientale.

Art. 29. Valutazione di impatto ambientale.

Art. 29 bis. Compatibilità ambientale regionale.

Art. 29 ter. Valutazione di impatto ambientale.

Art. 30. Ambito di applicazione.

Art. 31. Elaborati.

Art. 32. Procedimento.

Capo IV. - I provvedimenti urgenti ed eccezionali.

Art. 33. Contenuto.

Art. 34. Competenza del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Giunta regionale.

Capo V. - Gli impianti di prima categoria.

Sezione I. - Disposizioni generali.

Art. 35. Oggetto della disciplina.

Art. 36. Forme di organizzazione.

Art. 37. Regime.

Art. 38. Gestione amministrativa.

Sezione II. - La progettazione degli impianti.

Art. 39. Criteri di progettazione.

Art. 40. Elaborati di progetto.
Art. 41. Ubicazione degli impianti.

Sezione III. - Realizzazione ed esercizio degli impianti.

Art. 42. Controllo preventivo.
Art. 43. Collaudo.
Art. 44. Avvio dell'impianto.
Art. 45. Interruzione nel funzionamento degli impianti di depurazione.

Sezione IV. - Le funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 46. Autorità di vigilanza.
Art. 47. Contenuto della vigilanza e controllo.
Art. 48. Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione.

Capo VI. - Gli impianti di seconda categoria.

Art. 49. Realizzazione ed esercizio degli impianti.
Art. 50. Autorità di vigilanza.

Capo VII. - Le attività per conto terzi.

Art. 51. Individuazione delle attività.
Art. 52. Attività per conto terzi.
Art. 53. Rilascio cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni.
Art. 54. Laboratori privati.
Art. 55. Attività sperimentali.

Capo VIII. - Le attività di coordinamento e di alta vigilanza.

Art. 56. Attività di coordinamento.
Art. 57. Alta vigilanza regionale.

TITOLO IV. - Le norme particolari per la tutela dell'atmosfera, delle acque, del suolo.

Art. 58. Tutela dell'atmosfera.
Art. 58 bis - Regime del bollino blu
Art. 59. Tutela delle acque.
Art. 60. Regolamento di fognatura.
Art. 61. Tutela del suolo.
Art. 62. Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti.
Art. 63. Zonizzazione del territorio comunale.

TITOLO V. - Le norme finanziarie, le sanzioni, le disposizioni transitorie e finali.

Art. 64. Oneri e tasse per i servizi relativi alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti e conseguenti controlli.
Art. 64 bis. Tariffe per il servizio di smaltimento dei r.s.u.
Art. 64 ter. Contributo ai comuni sede di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali.
Art. 65. Sanzioni amministrative.
Art. 65 bis. Sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Art. 65 ter - Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu.

Art. 66. Abrogazione di norme regionali.

Art. 67. Decorrenza delle competenze.

Art. 68. Provvedimenti legislativi di settore.

Art. 69. Entrata in vigore delle singole norme.

Elenco delle tipologie di impianti soggetti ad autorizzazione regionale.

Allegato A (articolo 5 bis, comma 5, lettera a) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale

Allegato B (articolo 5 bis, comma 5, lettera b) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale

- § -

NOTE

Testo vigente dopo le modifiche apportate dalla L.R. 30 gennaio 1990, n. 11, dalla L.R. 23 aprile 1990, n. 28 e sopra tutto dalle L.L. R.R. 31 ottobre 1994, n. 62, 30 marzo 1995, n. 15. e 21 gennaio 2000, n. 3.

Indicazioni relative alla presente legge regionale sono state fornite nella Circolare (Pres. Giunta Reg.) 4 giugno 1986, n. 35.

Art. 2, comma 1, n. 5: così abrogato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 4, comma 1, n. 2), lett. a): così abrogata dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 4, comma 1, n. 2), lett. b): così modificata dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 4, comma 1, n. 5), lett. b): così modificata dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 4, comma 1, n. 5), lett. e): così abrogata dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 4: articolo, modificato dall'art. 13 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28, dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1991, n. 31, dall'art. 1 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15, e dall'art. 62 della L.R. 30 gennaio 1997, n.6.

Art. 5: articolo, modificato dall'art. 14 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28, dall'art. 2 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15, e dall'art. 62 della L.R. 30 gennaio 1997, n.6.

Art. 5, comma 1, n. 2, lett. c), d), g), h), i), m), n. 3 lett. b) e c), n. 4, lett. d): così abrogate dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 5 bis: così aggiunto dall'art. 1, comma 1 della Legge Regionale del 16 agosto 2007, n. 26.

Per l'interpretazione autentica del presente articolo si veda l'art. 3 della L.R. 7 maggio 1996, n.14.

Art. 6: l'articolo, già modificato dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28 e dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, è stato così sostituito dall'art. 3 della sopra citata L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 7, terzo comma: così sostituito dall'art. 40 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 ("*Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. (legge finanziaria)*")

Art. 9, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 1989, n. 21 .

Art. 9, comma 5: il comma è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 1989, n. 21 .

Art. 9, comma 6, n. 2: così abrogato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 10, commi 1 e 2: i commi si omettono, poiché sono stati abrogati dall'art. 189 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12 .

Art. 12: da ultimo sostituito dall'art. 11, comma 1 della Legge Regionale del 16 agosto 2007, n. 20.

Art. 13, comma 1, punto 1), lett. a: la lettera, già modificata dall'art. 16 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28, è stata così sostituita, da

ultimo, dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 13, comma 1, punto 1), lett. b): già modificata dall'art. 4, della L.R. 30 marzo 1995, n. 15, è stata ulteriormente modificata dall'art. 7, della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

Art. 13, comma 1, lett. b bis): così aggiunta dall'art. 2, comma 1 della Legge Regionale del 16 agosto 2007, n. 20.

Art. 13, comma 1, punto 1, lett. c): la lettera, già modificata dall'art. 8 della L.R. 30 gennaio 1990, n. 11, è stata così sostituita, da ultimo, dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 13, comma 1, punto 1), lett. b) ed e): le lettere sono state così sostituite dall'art. 4 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 14, comma 1, nn. 6, 7: numeri così sostituiti dall'art. 29 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32

Art. 14, comma 1, n. 7): così sostituito dall'art. 53, comma 2, lett. a) della L.R. 3/2000.

Art. 14, commi 2 e 3: così introdotti dall'art. 53 della L.R. 3/2000.

Art. 16, comma 1, n. 7: così abrogato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 19: così sostituito dall'art. 53, comma 3 della L.R. 3/2000.

Art. 20: v. la correzione, peraltro poco comprensibile, contenuta al paragrafo 14 della Circolare (Pres. Giunta Reg.) 4 giugno 1986, n. 35.

Titolo III, Capo II: la rubrica è così modificata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della L.R. 3/2000.

Art. 21, comma 1, n. 3: il numero è stato dapprima sostituito dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, poi abrogato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 21, comma 1, n. 4: il numero è stato dapprima aggiunto dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, in seguito abrogato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Titolo III, Capo II, Sez. III: la denominazione della sezione è stata così sostituita dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

Art. 26: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

Art. 27: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

Art. 27 -bis: l'articolo è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

Art. 27 -ter: l'articolo è stato inserito dall'art. 9 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

Artt. 29, 29 bis e 29 ter: così *abrogati* dall'art. 29 della L.R. 26 marzo 1999, n. 10

Artt. 29 -bis e -ter: gli articoli sono stati aggiunti dall'art. 17 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

Artt. 30, 31 e 32: gli articoli si omettono, in quanto sono stati abrogati dall'art. 19 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

Art. 33, comma 1: così sostituito dall'art. 72, comma 1 della L.R. 11/2001.

Art. 33, comma 3: così abrogato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 34: così sostituito dall'art. 72, comma 2 della L.R. 11/2001.

Art. 35, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28. Suuccessivamente, l'art. 10 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62 ha modificato le lettere a) e b) del presente comma, abrogando inoltre la lett. c). Da ultimo la sopra citata lett. a) è stata sostituita dall'art. 5 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 35, comma 1, lett. a) e commi 2 e 3: così abrogati dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 35: articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

Art. 38, comma 6: il comma è stato così corretto dal par. 14 della sopra citata Circolare (Pres. Giunta regionale) 4 giugno 1986, n. 35.

Art. 39, comma 2: così abrogato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 40, comma 1: così modificato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 41, comma penultimo: il comma è da intendersi abrogato per effetto dell'art. 12, comma penultimo, della presente legge (cfr. in tal senso, l'interpretazione autentica fornita nell'art. 18 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62).

Art. 42: l'articolo, già modificato dall'art. 20 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28, è stato in seguito sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15, modificato dall'art. 42, comma 10 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6 e da ultimo ancora sostituito dall'art.1 della L.R. 7 maggio 1996, n.14.

Art. 42, comma 1, lett. a): così abrogata dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 44: l'articolo è stato così modificato dall'art. 21 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28 e dall'art. 11 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, la quale ha sostituito, nei commi 1, 3 e 4 le parole «Il Presidente della Giunta regionale» con le parole «Il Presidente della Provincia». Da ultimo, l'articolo è stato così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15, il quale ha sostituito il comma 7 ed aggiunto l'ultimo comma.

Art. 44, comma 6: così modificato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 44, comma 9: così abrogato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 46, comma 2: il comma si omette, in quanto è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

Art. 47, comma 3: così abrogato dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 48, comma 1: le parole «Il Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite con le parole «Il Presidente della Provincia», dall'art. 12 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

Art. 48, comma 5: il comma si omette, in quanto è stato abrogato dall'art. 23 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

Art. 49: l'articolo, già modificato dall'art. 12 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28 e dall'art. 13 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62, è stato così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 49, comma 1, lett. a) e n.3 lett. c) e comma 2: così abrogati dall'art. 54 della L.R. 3/2000.

Art. 49, lett.a) bis: lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 13 settembre, n.27.

Art. 49 lett.a bis) lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 13 settembre, n.27.

Art. 49, comma 2: comma inserito dall'art. 7 della L.R. 13 settembre, n.27.

Art. 50, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62.

Art. 52, comma 1:della L.R. 31 ottobre 1994, n. 62 dall'art. 24 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

Art. 53: il presente articolo è stato così modificato dall'art. 25 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28.

Art. 54: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 57, comma 2: così modificato dall'art. 53, comma 5 della L.R. 3/2000.

Art. 58: l'articolo, già modificato dall'art. 26 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28, è stato, da ultimo, così modificato dall'art. 10, comma 1, della già citata L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 58 bis: così aggiunto dall'art. 1, comma 1 della Legge Regionale del 30 giugno 2006, n. 12.

Art. 60, comma 3: il comma è stato così sostituito dall'art. 11 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 61, comma ultimo: il comma è stato così modificato dall'art. 27 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28 .

Art. 62, comma 3: il comma è stato così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 62, comma 4: il comma è stato così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Art. 64 -bis: il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 28 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28; in seguito il comma 3 è stato sostituito dall'art.2 della L.R. 7 maggio 1996, n.14. .

Art. 64 -ter: il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 29 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28 .

Art. 65 bis.: così introdotto dall'art. 43 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46 ("*Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.*")

Art. 65 bis, commi 1 bis e 1 ter: così introdotti dall'art. 43, comma 1 della L.R. 5/2000 ("*Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.*").

Art. 65 ter: da ultimo sostituito dall'art. 12, comma 1 della Legge Regionale del 16 agosto 2007, n. 20.

Art. 66, comma 2: il comma è stato abrogato dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 1989, n. 21 .

Art. 68, comma 1, terzo trattino: così abrogato dall'art. 54 della L.r. 3/2000.

La L.R. 3/2000 **abroga** i seguenti articoli: 26, 27, 27 bis, 27 ter, 52, 53, 55, 61, 62, 63, 64, 64 bis, 64 ter.

Elenco allegato: l'Elenco, aggiunto dall'art. 32 della L.R. 23 aprile 1990, n. 28, si omette, in quanto è stato abrogato dall'art. 10, comma 2 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15.

Allegati A e B: così integrati dall'art. 1, comma 2 della Legge Regionale del 16 agosto 2007, n. 26.

- § -

TESTO

TITOLO I. - Le norme generali.

Art. 1. Finalità.

Al fine di assicurare le condizioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardandone, singolarmente e nel loro complesso, le componenti naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano e allo sviluppo della flora e della fauna, le funzioni regionali in materia sono esercitate, in armonia con l'art. 4 dello Statuto, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. prevenzione delle situazioni di pericolo e/o di danno all'igiene e alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo complesso o in singoli settori;
2. risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per la ricomposizione o il ripristino delle condizioni di vita;
3. adozione di procedimenti tecnici nell'attività di prevenzione e risanamento, che consentano, ove possibile ed economicamente conveniente per il pubblico interesse, il recupero, il riutilizzo e il riciclo degli elementi derivanti dalle operazioni di depurazione e di smaltimento;
4. adozione di norme e procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.

Per tali obiettivi, la Regione disciplina le funzioni regionali anche mediante la delega, individua le strutture regionali competenti e ne stabilisce l'organizzazione.

Le funzioni regionali in materia sono disciplinate ed esercitate nel quadro della normativa statale vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai DD.PP.RR 24 ottobre 1967, n. 1288, 22 dicembre 1970, n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322 e al D.P.C.M 28 marzo 1983; alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni nonché alla deliberazioni del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979; al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; alla deliberazione del Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 di cui all'art. 5 di tale decreto, e alle ulteriori disposizioni normative statali adottate in materia anche a integrazione o modifica di quelle sopra richiamate.

Art. 2. Oggetto della materia.

La disciplina della materia della tutela dell'ambiente riguarda i seguenti oggetti:

1. emissione nell'atmosfera di fumi, gas, polveri, odori, provenienti da insediamenti di qualunque genere;
2. emissioni di vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche, causate da sorgenti fisse, ovvero da sorgenti mobili correlate a servizi, opere e attività, la cui competenza è trasferita alla Regione;
3. uso delle acque superficiali e sotterranee;
4. scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo, pubblici o privati, in tutte le acque superficiali, interne o marine, pubbliche o private, nonché in fognature sul suolo o nel sottosuolo;
- [5. smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo o provenienza;]
6. realizzazione di opere rilevanti per il loro impatto ambientale.

Rimane esclusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la disciplina riguardante gli ambienti di vita e di lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonché all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi.

Non si applica il comma precedente quando le situazioni igieniche e/o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'esterno pericolo o danno per la salute pubblica e/o la salubrità dell'ambiente.

Art. 3. Azioni generali e azioni speciali.

Le attività di tutela nella materia si esplicano in azioni di prevenzione e di risanamento dell'ambiente nel suo complesso o nei singoli settori dell'atmosfera, delle acque del suolo.

Le azioni di tutela sono finalizzate a impedire che si determinino condizioni di pericolo o di danno per la igiene e la salute pubblica e/o per l'ambiente, in singoli settori o nel complesso delle sue componenti, naturali, biologiche e umane, e comunque che le emissioni, gli scarichi o i rifiuti superino i limiti di accettabilità rispettivamente ammessi.

Le azioni sono generali, quando siano comuni almeno a due settori per l'oggetto o per la tutela assicurata o comunque quando siano destinate a influire sull'ambiente nel suo complesso; sono speciali, quando sono distintamente disciplinate nei singoli settori e rivolte alla tutela degli specifici interessi di settore.

Le azioni generali e le azioni speciali sono qualificate come attività di pubblico interesse.

Art. 4. Competenze della Regione.

Le funzioni regionali, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e a norma della presente legge, consistono principalmente in:

- 1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;
- 2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva:
 - [a] il piano regionale dell'ambiente, in cui l'individuazione delle zone di protezione e di intervento, nonché dei beni da risanare, è operata con criteri unitari e secondo azioni programmatiche;]
 - b) i piani regionali dei singoli settori dell'atmosfera, delle acque;
- 3) attività di realizzazione di singole opere:
 - a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza;
 - b) mediante concessione di contributi agli enti locali, per quanto di loro competenza;
- 4) attività di indirizzo e coordinamento, mediante le quali la Regione emana direttive in materia ambientale e provvede a:
 - a) coordinare le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e controllo, qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento atmosferico e dei corpi idrici in collaborazione anche col servizio idrografico italiano, nonché della qualità e quantità di rifiuti prodotti;
 - b) coordinare le operazioni di rilevamento per la redazione della mappa degli scarichi, nonché per la determinazione delle caratteristiche delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell'uso balneare;
 - c) favorire l'uniformità nello sviluppo tecnologico e gestionale degli impianti e dei servizi, a mezzo di direttive della Giunta regionale per il progressivo adeguamento all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili;
 - d) stabilire i criteri cui i Comuni debbono attenersi per la elaborazione dei piani di risanamento acustico;
- 5) attività di controllo mediante le quali la Regione:
 - a) valuta la compatibilità ambientale degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35 nonché delle opere di cui all'articolo 29 bis e fornisce al Ministero dell'ambiente il parere di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35, nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località;
 - c) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi prodotti da terzi, nonché rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto degli olii usati così come definiti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto Ministeriale 16 maggio 1996, n. 392). Per le imprese di trasporto rimane valida l'autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio.
 - d) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge;
 - [e] approva i progetti relativi alla bonifica ambientale dei siti degradati o contaminati da qualunque tipologia di rifiuto, unicamente nel caso in cui l'intervento stesso comporti l'allestimento di discariche classificate come impianti di prima categoria, ai sensi dell'articolo 35, che prevedano apporto di ulteriori rifiuti.]

Art. 5. Competenze della provincia.

Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

- 1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4 lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;
- 2) esercizio delegato del controllo preventivo:
 - a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio;

nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera c);
b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 di detto decreto;

[c) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi prodotti da terzi. Per le imprese di trasporto prive di sedi operative nella Regione Veneto, è riconosciuta valida l'autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio;

d) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali tossici e nocivi.

Per le imprese prive di sede operativa nella Regione Veneto, competente al rilascio dell'autorizzazione è il Presidente della Provincia ove avviene il deposito o il prelievo;]

e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;

f) approvando i piani di concimazione relativi allo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo;

[g) autorizzando l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature, di quelli ad esse assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; l'autorizzazione non è richiesta a chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;

h) rilasciando le autorizzazioni per le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo, come materia prima o come fonte di energia, di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione, ad esclusione delle operazioni assoggettate al solo obbligo di comunicazione;

i) ricevendo e valutando le comunicazioni presentate dai soggetti che intendono effettuare trattamento, stoccaggio o riutilizzo dei residui assoggettati al regime semplificato previsto per il riutilizzo, come materia prima o come fonte di energia, di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione:]

l) rilasciando le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35:

[m) approvando i progetti relativi alla bonifica ambientale dei siti degradati o contaminati da qualunque tipologia di rifiuto che non consistano nel solo asporto dei materiali inquinanti e nella rimessa in pristino del sito stesso e ad eccezione di quelli indicati all'articolo 4, primo comma, punto 5, lettera e);]

3) esercizio del controllo successivo su:

a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature;

[b) il regolare funzionamento degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, nonché dei residui riutilizzabili;

c) il regolare funzionamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;]

d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;

4) formazione e aggiornamento del catasto:

a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati:

b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici:

c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali:

[d) delle fonti di produzione di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi;]

5) raccolta ed elaborazione di dati inerenti le operazioni di competenza propria o delegata, con particolare riferimento a quelli inerenti la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 5 bis - Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

1. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", e successive modificazioni, di recepimento della direttiva stessa e ponendo ulteriori prescrizioni in ordine al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005.

3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo si riferiscono alle categorie di attività industriali di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle ricomprese anche nell'Allegato V del medesimo decreto legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorità competenti al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

5. Le autorità competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:

a) la Regione, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall'Allegato A, "Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale", della presente legge;

b) le province, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall'Allegato B, "Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale", della presente legge.

6. La Regione e le province applicano la procedura ai fini del rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ivi compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalità di presentazione della stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005. Con provvedimento della Giunta regionale viene definita ed approvata la modulistica necessaria all'omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale; con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva altresì il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005.

7. Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", le province competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l'avvio e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).

8. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7 sono riferite all'esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti

nonché alla modifica sostanziale e all'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e sono svolte, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), secondo le procedure ed i criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale.

9. Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all'articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all'articolo 16, comma 8 del decreto legislativo n. 59/2005, rispetto agli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b), anche avvalendosi per i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari, dell'ARPAV.

Art. 6. Competenze del comune.

Le attività del Comune, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato dall'articolo 1 e delle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

- 1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4' lettera a), dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di lumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
- 2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque, nonché di smaltimento dei rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo alla rilevazione annuale dei relativi dati;
- 3) approvazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei piani di risanamento acustico;
- 4) esercizio del controllo preventivo mediante:
 - a) rilascio dei pareri di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4;
 - b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, e degli scarichi degli insediamenti produttivi sversanti nella pubblica fognatura, ancorché sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui all'articolo 49, primo comma, lettera b);
 - c) prescrizione, previo parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;
- 5) esercizio del controllo successivo:
 - a) sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti tecnici destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in circolazione;
 - b) sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;
 - c) su tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e su tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili;
 - d) sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche generati da veicoli e natanti in circolazione, nonché da radiazioni elettromagnetiche.

Art. 7. Forme associative di gestione.

I comuni svolgono le funzioni di cui all'art. 6, singolarmente o riuniti in consorzio con altri comuni e/o con comunità montane, oppure delegano le proprie funzioni alle comunità montane. Per gli stessi scopi, le comunità montane possono costituire consorzi con comuni e fra di loro.

Gli statuti dei consorzi, di cui al primo comma, non possono riservare, nella composizione degli organi statutari, quote di rappresentanza a categorie particolari di cittadini, individuate in ragione del loro speciale rapporto di utenza col consorzio.

I Comuni, le Comunità montane o i Consorzi anche misti con imprese pubbliche o private provvedono alla gestione dei servizi pubblici mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

Gli ambiti, le forme e i termini per la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento sono determinati dai piani regionali di cui alla presente legge.

Fino all'approvazione dei rispettivi piani, la realizzazione e/o la gestione unitaria dei servizi pubblici è sottoposta a espressa autorizzazione della Giunta regionale.

Gli statuti dei consorzi fra enti locali per le finalità di cui alla presente legge, già esistenti, sono adeguati al divieto, di cui al secondo comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 8. Rapporti intersoggettivi.

Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate, in armonia con i principi dell'ordinamento statale per la materia, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi sono tenuti a:

1. adottare sistemi di rilevamento e controllo compatibili con la rete regionale complessiva e collegabili con la struttura regionale per la raccolta e l'elaborazione dei dati di controllo ambientale;
2. trasmettere alla Regione semestralmente i dati rilevati ai fini delle competenze regionali in materia.

I comuni sono tenuti a trasmettere semestralmente alla provincia notizia delle autorizzazioni, concessioni e/o loro variazioni rilasciate.

Per l'accesso e l'ispezione a luoghi, per il controllo o la raccolta di documenti ai fini dei procedimenti previsti dalla presente legge, e, in particolare, per l'esercizio delle funzioni di alta vigilanza, la Regione può avvalersi dei corpi di vigilanza degli enti locali.

Analogha facoltà è altresì riservata alle provincie.

Art. 9. Procedimenti di accertamento tecnico.

La Regione, le provincie, i comuni, le comunità montane e i consorzi esercitano le funzioni di vigilanza e controllo loro affidate mediante i propri uffici o avvalendosi del settore per l'igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio.

In tal caso, le singole autorità si rivolgono direttamente al responsabile del settore, il quale provvede, a mezzo delle proprie strutture tecniche, dei presidi e servizi multizonali o, previo accordo, delle strutture dipendenti da altri enti pubblici, a effettuare gli accessi, le ispezioni e i campionamenti richiesti e a eseguire le analisi sui campioni prelevati.

Le conclusioni tecniche e le proposte circa eventuali provvedimenti di competenza sono comunicate all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria dal responsabile del settore per l'igiene pubblica dell'Ulss.

Quando per la complessità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione le strutture pubbliche non siano in grado di corrispondere alla richiesta dell'autorità preposta, quest'ultima può affidare accertamenti tecnici e analitici anche a istituti e laboratori privati autorizzati, dando comunicazione all'Ulss competente delle risultanze.

Il responsabile del settore igiene pubblica dell'unità locale socio- sanitaria qualora venga a conoscenza di fatti di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere direttamente agli accertamenti necessari, dandone immediato avviso all'ente titolare delle relative funzioni di vigilanza. Al termine dell'accertamento il responsabile del settore igiene ne comunica le risultanze all'ente competente.

Il campionamento e il controllo avvengono:

1. per gli scarichi di acque e liquami, a norma degli artt. 5, 6 e 7 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, di cui l'ultimo comma dell'art. 5 viene così sostituito: «le metodiche analitiche dei campioni prelevati per la determinazione dei limiti di accettabilità sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di ricerca sulle acque (Cnr) Roma, e successivi aggiornamenti»;

[2. per i rifiuti, a norma del punto 6 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.]

Il campionamento viene eseguito in contraddittorio con la parte interessata; dell'inizio delle operazioni di analisi dei campioni prelevati è dato avviso alla parte interessata la quale può presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente tecnico di fiducia. Il risultato è in ogni caso comunicato alla parte interessata la quale, entro il termine perentorio di 10 giorni, può chiederne la revisione a proprie cura e spese.

TITOLO II. - Le strutture regionali.

Art. 10. Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.

[...].

[...].

Il dirigente del dipartimento partecipa, in qualità di componente, alla Commissione tecnica regionale, di cui all'art. 23 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42; al Comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale di cui all'art. 11 della L.R. 1 marzo 1983, n. 9;

alla Commissione tecnica consultiva regionale per la pesca di cui all'art. 6 della L.R. 30 dicembre 1981, n. 81; alla Commissione tecnica regionale per le attività di cava, di cui all'art. 39 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44; alla Commissione tecnica per la protezione civile di cui all'art. 6 della L.R. 27 novembre 1984, n. 58.

Art. 11. Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra).

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico del Veneto (Criav), integrato ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, viene sostituito dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra) e dalle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente (Ctpa), a modifica e integrazione degli artt. 23, 25, e 28 della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 42. La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente è, nelle materie di cui all'art. 2, l'organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione, nei limiti fissati dalla presente legge.

La Commissione tecnica provinciale per l'ambiente è nelle stesse materie l'organo di consulenza tecnico-amministrativa degli enti locali nei limiti fissati dalla presente legge.

I pareri della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente e delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente sui progetti di impianti, sistemi e opere, pubbliche o private, sottoposti alla rispettiva competenza ai sensi della presente legge sostituiscono a ogni effetto i pareri altrimenti richiesti, della Commissione tecnica regionale e delle Commissioni provinciali, di cui rispettivamente agli articoli 23, 25 e 28 della L.R. 16 agosto 1984, n. 42.

I pareri, di cui al precedente comma, sono espressi ai sensi della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

La competenza delle commissioni è attivata dalla data del decreto della loro costituzione.

Art. 12. Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:

- a) dal segretario regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;
- b) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;
- c) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente;
- d) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di lavori pubblici;
- e) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di urbanistica;
- f) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di agricoltura;
- g) dal dirigente regionale della struttura competente in materia forestale;
- h) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di geologia;
- i) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di difesa del suolo;
- j) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di affari legislativi;
- k) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di programmazione;
- l) dal dirigente responsabile della struttura decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;
- m) dal direttore generale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto o da un suo delegato;
- n) dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;
- o) dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;
- p) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.

Il segretario regionale competente in materia di ambiente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente.

I dirigenti delle strutture di cui alle lettere da c) a l) del comma secondo, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro dirigente o da un funzionario della medesima struttura a ciò espressamente delegati dal dirigente della struttura.

Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i dirigenti di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i legali rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione Veneto, o loro delegati, che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma secondo da

verificarsi all'inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda della materia trattata:

- a) il presidente del magistrato alle acque di Venezia o il direttore dell'agenzia interregionale per il fiume Po, o loro delegati, secondo le rispettive competenze;
- b) il presidente dell'autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato o in materia di gestione dei rifiuti urbani competente per territorio o un suo delegato;
- c) l'ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco o un suo delegato;
- d) i dirigenti di altri uffici statali, di enti pubblici o di enti locali o loro delegati.

Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della commissione, con voto deliberativo, i Presidenti delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali competenti istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni, o loro delegati, in luogo dei Sindaci dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera p).

Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:

- a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;
- b) studiosi e tecnici;
- c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.

Il segretario regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario, appartenente alla struttura regionale competente in materia di ambiente, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, il suo sostituto. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione.

Art. 13. Competenze della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente:

1. esprime parere su:

- a) i progetti di impianti industriali sottoposti ad autorizzazione ministeriale ai sensi della vigente normativa in materia di emissioni nell'atmosfera;
- b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. b) del punto 5), dell'art. 4 nonché gli altri progetti in materia di ciclo integrato delle acque di cui all'articolo 1, comma primo, dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5;
- b bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui all'articolo 84, lettere c), d) ed f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e successive modificazioni, con esclusione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione, sui quali si esprime, in conformità alla vigente disciplina, la Commissione tecnica regionale decentrata di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.
- c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi;
- d) i progetti sperimentali per le attività di depurazione e trattamento;
- e) i regolamenti tipo dei servizi pubblici di fognatura e di smaltimento dei rifiuti, predisposti dalla giunta regionale;
- f) i provvedimenti di competenza regionale, relativi ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione e controllo in materia di inquinamento ambientale, compreso quello derivante da vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche;

2. formula alla Giunta regionale proposte per indagini, studi e ricerche di grande rilievo, concernenti la tutela dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse;

3. esprime parere su ogni questione concernente la tutela dell'ambiente sottoposta al suo esame dal Presidente, anche su richiesta del presidente di una Commissione provinciale.

È in facoltà del presidente della commissione regionale avocare, in relazione alla loro particolare rilevanza, gli argomenti altrimenti di competenza delle commissioni provinciali.

Art. 14. Composizione e funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente.

Ogni Commissione tecnica provinciale per l'ambiente è composta da:

1. il presidente dell'Amministrazione provinciale, con funzione di presidente;
2. l'assessore provinciale competente per materia, con funzioni di vicepresidente;
3. il responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia;
4. un funzionario regionale del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente, designato dalla Giunta regionale;
5. il dirigente dell'Ufficio regionale del genio civile;
6. il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o un sito delegato;
7. responsabile dell'ufficio provinciale dell'ARPAV;
8. il comandante provinciale dei Vigili del fuoco;
9. cinque esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno, con competenze, fra l'altro, ai sensi del punto 0.3 della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente o del VicePresidente la Commissione è presieduta dal responsabile dell'ufficio provinciale competente per la materia

E altresì chiamato a far parte della Commissione con voto deliberativo il Sindaco del Comune direttamente interessato, o un suo delegato.

Ogni commissione si riunisce presso la sede della provincia ed è nominata con decreto del presidente che designa altresì il segretario.

Per ogni altra modalità relativa alla composizione al funzionamento e alla durata delle commissioni si fa riferimento alle norme previste per la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, di cui agli artt. 11 e 12, in quanto applicabili.

Art. 15. Competenze delle Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente.

Ogni Commissione tecnica provinciale per l'ambiente relativamente al territorio di propria competenza.

1. esprime parere su:

- a) i progetti, non rientranti nella competenza della Commissione regionale, per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, ovvero per la depurazione e il trattamento di acque, fanghi, liquami e altri rifiuti, ovvero di discariche;
 - b) su ogni altro provvedimento di competenza di comuni o province, sottoposto al suo esame su iniziativa rispettivamente del comune o della provincia;
 - c) l'idoneità delle aree per la realizzazione degli impianti di prima categoria, non previsti da strumenti territoriali o urbanistici;
2. rinvia, quando lo ritiene motivatamente opportuno, l'espressione del parere alla Commissione regionale;
3. esercita ogni altra funzione a essa demandata da leggi e regolamenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 20 della legge 31 luglio 1966, n. 615 e dalla deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

TITOLO III. - La salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.

Art. 16. Oggetto delle azioni generali.

La tutela dell'ambiente nel suo complesso è perseguita con la disciplina delle azioni generali relativamente a:

1. il coordinamento, mediante un piano regionale complessivo, delle azioni generali e speciali secondo un quadro di reciproca compatibilità;
 2. la valutazione dell'impatto ambientale e il controllo sulle opere aventi impatto ambientale;
 3. il coordinamento dell'intervento comunale con quello regionale in materia di provvedimenti urgenti ed eccezionali, adottabili sia per la tutela di un settore specifico sia dell'ambiente nel suo complesso;
 4. l'adozione di criteri progettuali e di procedimenti unitari per gli impianti di depurazione e di trattamento di scarichi e rifiuti;
 5. le attività svolte dai privati per conto terzi relativamente all'ambiente in singoli settori o nel suo complesso;
 6. le attività di coordinamento e di alta vigilanza regionale;
- [7 l'istituzione, il coordinamento e il controllo dei catasti provinciali, relativi alla produzione e smaltimento dei rifiuti.]

Capo I. - Il piano regionale per l'ambiente.

Art. 17. Finalità.

Il piano regionale per l'ambiente, in relazione alla generale situazione geografica e urbanistica dei luoghi e, in particolare, a:

- le prevalenti condizioni climatiche;
- i vincoli idrogeologici, paesaggistici, storici e monumentali;
- la dislocazione e la tipologia degli insediamenti produttivi;
- la densità della popolazione;

provvede, secondo criteri di reciproca compatibilità, a:

1. coordinare le azioni per impedire il formarsi di condizioni ambientali nocive alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell'ambiente;
2. determinare le zone del territorio regionale, da sottoporre a particolare controllo dell'inquinamento atmosferico in base alla densità abitativa, alla situazione orografica dei siti e ai valori ambientali;
3. compilare le mappe ecologiche in cui siano individuate le esigenze e gli obiettivi delle varie aree;
4. compilare le mappe di rischio che indichino i livelli di inquinamento esistenti e il grado di sfruttamento delle risorse;
5. individuare i corpi idrici da sottoporre a prevenzione o a risanamento prioritario, anche in ragione della loro collocazione e utilizzazione;
6. fissare i perimetri ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e individuare le principali zone di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi, nonché le azioni che consentano di ridurre le quantità di rifiuti smaltiti;
7. stabilire le modalità di coordinamento e i termini, intermedi e finali, compatibilmente con i quali promuovere e realizzare le principali azioni regionali e degli enti locali per la rimozione dell'inquinamento in atto e la salvaguardia delle condizioni ottimali di convivenza, indicando eventualmente gli oneri finanziari e i mezzi per farvi fronte.

Il piano regionale per l'ambiente, redatto sulla base di previsioni decennali, ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 18. Elaborati.

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

1. una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'articolo precedente e sulla base di allegati tecnici e statistici sullo stato di fatto, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;
2. gli elaborati e cartografici, in numero e scala adeguati, in cui siano rappresentate, distinte per finalità, le scelte e le delimitazioni previste;
3. le norme per l'attuazione del piano.

Art. 19. Procedura.

1. Il piano regionale per l'ambiente è adottato con deliberazione della Giunta regionale che provvede ad invitarne copia alle province ed ai comuni.

Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia dell'adozione del piano regionale per l'ambiente, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione, tramite pubblicazione:

- a) sul *Bollettino Ufficiale* della Regione del Veneto;
- b) su due quotidiani a diffusione regionale.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni e proposte. Entro il medesimo termine la Giunta regionale provvede a sentire la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il piano adottato, con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri pervenuti e con le eventuali proposte di modifica.

5. Il piano e le sue varianti sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Le varianti al piano regionale per l'ambiente che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano, così come individuate nel piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la

competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 20. Efficacia.

Il piano regionale per l'ambiente costituisce quadro obbligatorio di riferimento per i singoli piani di settore; la sua approvazione e le sue successive modifiche comportano la variazione di quelli di settore già approvati: automaticamente, per le delimitazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) del primo comma dell'art. 17; con variante di adeguamento, quando si tratti di nuove direttive.

Il piano regionale per l'ambiente e i singoli piani regionali ambientali di settore sono, nel loro insieme e singolarmente, subordinati al Piano territoriale regionale di coordinamento, e, rispetto ai piani territoriali e urbanistici, hanno la stessa efficacia del Piano territoriale regionale di coordinamento.

Capo II. - Piano regionale dell'atmosfera e piano regionale delle acque

Art. 21. Articolazione dei piani.

Il piano regionale per l'ambiente, di cui all'art. 17, coordina i seguenti piani regionali ambientali di settore:

- 1) il piano regionale di risanamento dell'atmosfera;
- 2) il piano regionale di risanamento delle acque;
- [3) il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti.
- 4) il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.]

I piani regionali ambientali di settore eventualmente approvati prima dell'adozione del piano regionale per l'ambiente vengono adeguati a quest'ultimo ai sensi dell'art. 20.

Sezione I. - Il piano regionale di risanamento dell'atmosfera.

Art. 22. Finalità.

Il piano regionale di risanamento dell'atmosfera, provvede a:

1. individuare le sostanze, che, pur non comprese nella tabella richiamata dall'art. 8 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e dal D.P.C.M. 28 marzo 1983, costituiscono, in relazione ai fattori ambientali, locali e regionali, causa concreta di inquinamento;
2. individuare le zone in cui gli standards di qualità prescritti non sono assicurati;
3. catalogare e disciplinare specificamente le fonti, le cui immissioni interessino significativamente la qualità dell'aria;
4. indicare i sistemi e i procedimenti più idonei per la riduzione dell'inquinamento entro i limiti prescritti in generale e in relazione alle fonti di emissione e alla natura dei luoghi;
5. a prevenire il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per farsi intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento dei risultati fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 23. Elaborati.

Il piano costa essenzialmente dei seguenti elaborati:

1. una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano per l'ambiente; il numero e la durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;
2. una planimetria, ove sono individuate le zone, di cui al punto 2 dell'art. 22, nonché le principali fonti di potenziale inquinamento, con l'indicazione dei comuni, che, per le condizioni meteorologiche o naturali dei luoghi, possono essere significativamente interessati dalle relative immissioni;
3. l'eventuale elenco dei comuni, nel cui territorio sono stabilite particolari norme di tutela ai sensi del punto 1 dell'art. 22;
4. la determinazione dei sistemi e dei procedimenti speciali di cui al punto 4 dell'art. 22, nonché le norme per la speciale disciplina da applicare a nuove sostanze o a particolari zone.

Sezione II. - Il piano regionale di risanamento delle acque.

Art. 24. Finalità.

Il piano regionale di risanamento delle acque, provvede:

1. relativamente alle opere di ciascun servizio pubblico:
 - a) a rilevarne lo stato di fatto, anche in rapporto al perimetro ottimale fissato ai sensi della lett. a) del successivo punto 2;
 - b) a indicarne la necessità in ordine di priorità;
 2. relativamente all'organizzazione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione:
 - a) a fissarne i perimetri ottimali per una gestione unitaria, anche in rapporto all'individuazione dei corpi idrici, di cui al punto 2 dell'art. 17;
 - b) a stabilirne le forme ottimali di gestione, secondo uno dei modi previsti dall'art. 7, prescrivendo eventualmente termini e modi per il conseguimento di risultati intermedi e finali, anche nel quadro di un corretto e razionale uso dell'acqua;
 3. relativamente a ciascun corpo idrico individuato ai sensi dell'art. 17:
 - a) a delimitare le aree circostanti direttamente interessate alla tutela del bene, individuando le fonti di alimentazione e i deflussi;
 - b) a individuare i principali scarichi, nonché le rispettive qualità e quantità;
 - c) a graduare, nel tempo e in rapporto alle caratteristiche del corpo idrico ricettore i diversi limiti di accettabilità dei singoli scarichi, tenendo anche presenti le indicazioni, di cui al D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, per le acque destinate alla potabilizzazione;
 - d) a stabilire le altre azioni per il risanamento del corpo idrico nel suo complesso;
 4. relativamente agli scarichi sul suolo e nelle unità geologiche profonde, a fissare i limiti di accettabilità, anche secondo parametri gradualmente in rapporto alla localizzazione dello scarico, alla composizione degli strati del suolo, alla destinazione d'uso dei terreni;
 5. relativamente agli scarichi civili, non recapitanti in pubbliche fognature e agli scarichi di queste ultime, a dettarne la disciplina, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche;
 6. relativamente agli aspetti finanziari, a preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.
- Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per fasi intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento

dei limiti di accettabilità fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.

Art. 25. Elaborati.

Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

1. una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, anche in rapporto al piano per l'ambiente; il numero della durata delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;
2. gli elaborati grafici e cartografici, ove sono localizzate le aree e i relativi scarichi, di cui alle lett. a) e b) del punto 3 dell'art. 24;
3. le norme per l'attuazione del piano, con particolare riferimento ai limiti di accettabilità degli scarichi sul suolo, anche in rapporto alla morfologia dei terreni.

Sezione III. - Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 26. Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

[1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provvede a:

- a) stabilire le azioni che consentano di ridurre le quantità dei rifiuti prodotti;
 - b) determinare le quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
 - c) individuare gli interventi per l'organica attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di privilegiare il recupero dei materiali e la produzione di energia;
 - d) stabilire criteri per l'individuazione dei siti non idonei per l'installazione degli impianti di trattamento e di discarica, nonché delle stazioni di trasferimento;
 - e) fissare i perimetri ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché stabilire le forme di organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché di quelli ospedalieri, prescrivendo altresì termini e modi per il conseguimento di risultati finali;
 - f) stabilire le norme tecniche per la realizzazione degli impianti e gli apprestamenti, le cautele e le modalità organizzative e gestionali di trattamento dei rifiuti in rapporto alla loro quantità e qualità, nonché alla condizione dei luoghi;
 - g) preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte e l'ordine delle priorità degli interventi regionali.
2. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e si articola per fasi intermedie di organizzazione dei servizi e di realizzazione degli obiettivi.
3. Il piano dovrà essere aggiornato almeno ogni tre anni per tener conto delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel frattempo, nonché delle risultanze della verifica di rispondenza degli interventi attuati agli obiettivi di risanamento e di tutela.]

Art. 27. Elaborati.

[1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione con allegata descrizione degli ambiti territoriali d'utenza con allegata planimetria dei bacini;
- b) criteri ed indirizzi per l'adozione di iniziative, anche di carattere sperimentale o pilota, dirette ad assicurare la riduzione dei rifiuti solidi urbani ed il collocamento sul mercato dei prodotti recuperati dalla selezione e dal trattamento dei rifiuti;
- c) normativa tecnica per l'organizzazione della fase di raccolta;
- d) normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento e per gli impianti di discarica controllata;
- e) criteri per la progressiva introduzione, in sede di gestione degli impianti e delle raccolte, di procedure normalizzate per l'archiviazione su supporti informatici dei dati di esercizio da rendere disponibili, in tempo reale, ai vari livelli territoriali di controllo e programmazione.]

Art. 27 -bis. Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.

[1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali provvede a:

- a) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
 - b) individuare strategie specifiche per la riduzione della produzione di rifiuti alla fonte, l'incentivazione del loro riutilizzo e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;
 - c) individuare strumenti per la conseguente qualificazione dell'offerta di smaltimento;
 - d) definire criteri per l'autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento, nonché per il rinnovo delle autorizzazioni e per la riqualificazione dell'offerta esistente;
 - e) definire una procedura per la localizzazione degli impianti, ivi compresa la determinazione dei criteri per l'individuazione dei siti non idonei;
 - f) definire le norme di attuazione e di gestione del piano.
2. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e dovrà essere aggiornato almeno ogni tre anni per tener conto delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel frattempo, nonché delle risultanze della verifica di rispondenza degli interventi attuati agli obiettivi di risanamento e di tutela.]

Art. 27 -ter. Elaborati.

[1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, il numero e la durata delle singole fasi, le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;
- b) elaborati tecnici, grafici, tabelle, schemi e diagrammi, a corredo della relazione di cui alla lettera a);
- c) norme di attuazione e di gestione del piano.]

Sezione IV. - Norme comuni.

Art. 28. Procedura.

Le procedure di adozione e approvazione dei piani regionali ambientali di settore, di cui al presente capo, e le loro varianti, sono

le stesse del piano regionale per l'ambiente, di cui al Capo I del presente titolo.

Capo III. - L'impatto ambientale.

Art. 29. Valutazione di impatto ambientale.

[Costituisce impatto ambientale ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa, dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della realizzazione di progetti relativi a particolari opere o interventi pubblici e privati.

Al fine di preservare la qualità dell'ambiente è istituita la Valutazione di impatto ambientale (Via), che consiste nella stima preventiva degli effetti diretti e indiretti che l'eventuale realizzazione dei progetti, di cui al primo comma, può determinare sull'ecosistema considerato.]

Art. 29 bis. Compatibilità ambientale regionale.

[1. La compatibilità ambientale di impianti di prima categoria è valutata dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, in sede di emanazione del parere preventivo al provvedimento di approvazione.

2. Sono altresì soggette a verifica di compatibilità ambientale in sede di autorizzazione, approvazione o intesa regionale, le seguenti opere:

- a) impianti meccanici di risalita e teleferiche per uso turistico nonché piste da sci;
- b) porti e aeroporti turistici, nonché porti di pesca;
- c) nuove inalveazioni o rilevanti modificazioni di tracciato di fiumi e canali;
- d) oleodotti e gasdotti con pressione uguale o superiore ai 64 bar o di diametro uguale o superiore a 70 cm;
- e) elettrodotti con tensione superiore a 80 kv;
- f) costruzione di nuove strade extraurbane sia provinciali che comunali.

Le presenti opere qualora rivestano particolare rilievo sono sottoposte al parere della Commissione tecnica regionale a sezioni riunite.

3. Quando le opere, di cui al comma 2, non siano soggette ad autorizzazione, approvazione o intesa regionale, il rilascio della concessione edilizia è sottoposto per gli stessi fini a nulla osta del Presidente della Giunta regionale.

4. I documenti previsti per la valutazione di compatibilità ambientale consistono essenzialmente in uno studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.]

Art. 29 ter. Valutazione di impatto ambientale.

[1. Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere indicati all'art. 1 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche.

2. Per il procedimento, di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge citata al comma 1, la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, esprime il proprio parere con le eventuali proposte per modifiche e/o nuove prescrizioni e il Presidente della Giunta regionale lo invia al Ministero dell'ambiente.

3. Qualora si tratti di impianti di eliminazione di rifiuti tossici o nocivi di cui alla lett. i) del D.P.C.M. 10 agosto 1988, 377, ovvero di impianti a uso industriale di cui alle lett. d), e), f) dell'art. 1 dello stesso D.P.C.M., dopo la pronuncia del Ministro dell'ambiente sulla loro compatibilità ambientale ovvero entro 30 giorni dalla scadenza stabilita per tale pronuncia dal quarto comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1988, n. 349, il Presidente della Giunta regionale emana il provvedimento di approvazione o di autorizzazione, apportandovi le modifiche e/o disponendo le prescrizioni ritenute utili.

4. I documenti previsti per la valutazione di impatto ambientale sono quelli richiesti dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.]

Art. 30. Ambito di applicazione.

[...].

Art. 31. Elaborati.

[...].

Art. 32. Procedimento.

[...].

Capo IV. - I provvedimenti urgenti ed eccezionali.

Art. 33. Contenuto.

Quando si verifichi sul territorio regionale uno stato contingente di grave pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica o per l'ambiente, nel suo complesso o in singoli settori, e per la cui tutela sia necessario un intervento eccezionale e urgente, il Sindaco, il Presidente della Provincia o il Presidente della Giunta regionale, adottano i provvedimenti necessari.

I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale, di cui al presente capo, sono adottati su motivata proposta dei segretari regionali per il territorio e per la sanità.

[In particolare, nel settore dei rifiuti, tali provvedimenti possono consistere anche nel ricorso a forma di smaltimento temporaneo o allo smaltimento presso impianti non istituzionalmente dipendenti dalle aree di provenienza dei rifiuti.]

Quando per ragioni di urgenza o per inerzia del destinatario dell'ordine, l'autorità procede all'esecuzione in danno, le spese da addebitare sono determinate dalla stessa autorità provvedente sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.

La stessa autorità informa il Ministro della sanità e/o il Ministro [dell'ecologia] per l'ambiente circa la situazione determinatasi e i provvedimenti adottati.

Art. 34. Competenza del Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Giunta regionale

1. L'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 33 spetta al Sindaco, quando l'evento si verifichi nel territorio del proprio Comune e lo stato di pericolo o di danno sia limitato alla stessa circoscrizione; al Presidente della Provincia quando l'evento interessi il territorio sovracomunale all'interno di una sola Provincia; in caso diverso la competenza appartiene al Presidente della Giunta regionale.

Capo V. - Gli impianti di prima categoria.

Sezione I. - Disposizioni generali.

Art. 35. Oggetto della disciplina.

1. Sono considerati impianti di prima categoria gli impianti di depurazione di potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti o, qualora ricadano in aree naturali protette, uguale o superiore a 5.000 abitanti equivalenti, per i quali il soggetto competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale e l'approvazione del progetto è la Regione

Art. 36. Forme di organizzazione.

Gli impianti di depurazione e di trattamento di prima categoria possono essere organizzati in centri polifunzionali, formati da una pluralità, anche combinata, di impianti di depurazione e/o di trattamento.

L'organizzazione dell'attività degli impianti costituisce un servizio che, secondo convenienza economica e nel rispetto delle condizioni generali di igiene e di salubrità dell'ambiente, può essere reso sia attraverso il trasporto dello scarico o del rifiuto dal luogo di produzione all'interno dell'impianto o del centro, sia attraverso un servizio mobile, consistente nel trasporto di attrezzature di depurazione e/o di trattamento nel luogo di produzione dello scarico o del rifiuto.

I mezzi dei servizi mobili sono attrezzati in modo da consentire, oltre al trasporto delle apparecchiature, anche la misurazione e registrazione delle quantità e qualità di scarico o rifiuto trattato.

Art. 37. Regime.

Gli impianti di prima categoria, considerati singolarmente od organizzati in centri polifunzionali, sono assimilati alle industrie insalubri di 1° classe ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Devono essere pertanto dotati di tutti gli apprestamenti tecnici e igienici idonei a:

1. garantire il regolare controllo e deflusso delle acque depurate e di quelle di lavorazione, nonché degli eventuali fanghi e liquami;
2. evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle acque;
3. evitare l'inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;
4. evitare spandimenti ed esalazioni maleodoranti o nocive e la proliferazione di ratti e insetti;
5. evitare l'inquinamento da rumore.

In caso di arresto dell'impianto o di temporanea incompatibilità qualitativa o quantitativa degli scarichi con la sua potenzialità, va prevista la possibilità di trattamenti e/o di misure alternativi.

Art. 38. Gestione amministrativa.

Gli impianti di prima categoria sono gestiti da un tecnico responsabile.

Presso gli impianti o i centri polifunzionali, deve essere tenuto apposito registro di carico e scarico, secondo il modello predisposto dalla Giunta regionale, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del registro, dove è giornalmente annotata la quantità e qualità di acque, liquami e fanghi o di rifiuti ricevute, la quantità trattata secondo la specie, quella giacente, quella consegnata a terzi e quella eliminata secondo un distinto procedimento.

È altresì obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione e del quaderno di manutenzione, con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato ministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, allegato n. 4, punti 3.1, 3.2 e 3.4.

Il registro e i quaderni sono tenuti presso la sede dell'impresa o dell'impianto a cura del gestore e devono essere esibiti a ogni richiesta dell'autorità di controllo, unitamente agli eventuali documenti relativi al trasporto di acque, fanghi, liquami e rifiuti.

Quando sia organizzato un servizio mobile ai sensi dell'art. 36, sono istituiti analoghi registri di carico e scarico e quaderni di registrazione e manutenzione da custodire all'interno del veicolo, in cui, relativamente a ogni operazione eseguita, è registrato il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e il codice fiscale del committente, il quantitativo di carico trattato, la sua provenienza e qualità, la destinazione delle acque depurate e dei residui.

La conservazione del registro e dei quaderni è obbligatoria e a tempo indeterminato; la eventuale distruzione è soggetta ad autorizzazione dell'autorità di controllo.

In caso di cessazione dell'attività, i registri sono consegnati alla provincia, che ne cura, in caso di riscontro di violazione anche solo amministrativa, l'inoltro di copia autentica giudiziaria competente.

Sezione II. - La progettazione degli impianti.

Art. 39. Criteri di progettazione.

Gli impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono progettati tenendo presenti le caratteristiche qualitative degli scarichi e/o quelle merceologiche dei rifiuti raccolti nell'area di confluenza, delle loro prevedibili variazioni nel tempo, nonché i possibili riutilizzi del materiale recuperato, anche in ragione delle condizioni locali e di mercato.

[In particolare, per i rifiuti solidi e urbani, gli impianti di incenerimento devono avere una potenzialità minima di 100 t/g, quelli di riciclo di 200 t/g.]

La Giunta regionale, per ragioni geomorfologiche delle aree interessate, può consentire deroghe con provvedimento motivato. Il progetto degli impianti:

1. è corredato dagli elaborati tecnici necessari a individuare il processo e le apparecchiature del sistema di depurazione o di trattamento adottato, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo della convenienza economica;
2. indica gli apprestamenti tecnici e igienici atti a garantire, in ogni fase della lavorazione, il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 37;
3. assicura che le caratteristiche chimiche e/o batteriologiche dei prodotti di recupero e di scarico siano compatibili con la destinazione successiva.

Art. 40. Elaborati di progetto.

Gli elaborati tecnici dei progetti consistono principalmente in:

1. una dettagliata relazione tecnica, descrittiva delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi e dei rifiuti, del processo tecnologico di trattamento, nonché delle caratteristiche degli effluenti e dei materiali riutilizzabili;
2. una planimetria generale dell'insediamento in scala 1:200.000, riportante l'ubicazione dell'impianto, i confini dell'area di insediamento e di quella di proprietà, nonché la destinazione di zona dello strumento urbanistico generale;
3. una planimetria dell'impianto o del centro polifunzionale in scala non inferiore a 1:500, donde risulti, in particolare, la rete fognaria, il pozzetto di campionamento e il punto di scarico delle acque od rilascio dei rifiuti;
4. i disegni e la descrizione delle opere da realizzare;
5. il piano per la bonifica delle aree interessate a fine esercizio dell'impianto, qualora necessario.

Art. 41. Ubicazione degli impianti.

I nuovi impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, sono ubicati nelle aree appositamente individuate nel relativo piano regionale di settore e/o negli strumenti urbanistici generali, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi, con particolare riferimento a condizioni idrogeologiche favorevoli.

La Regione, con i piani ambientali regionali di settore, può confermare le destinazioni vigenti o, qualora non sussistano sufficienti e/o idonee localizzazioni, procedere alla delimitazione di nuove aree o variare quelle esistenti.

L'approvazione regionale dei piani, di cui al precedente comma, costituisce automatica variazione degli strumenti territoriali subordinati e urbanistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di cui al primo comma da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono appositamente destinate, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei progetti di cui al precedente comma costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

La pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, 167.

Le funzioni consultive sono esercitate dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

Per tali progetti non è richiesto il parere della commissione consiliare, previsto dal punto 4 dell'art. 3 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

Nei casi previsti dal quinto comma, l'approvazione del progetto costituisce approvazione di variante, ove richiesta.

[In carenza o in difformità dei piani regionali di settore e/o degli strumenti urbanistici generali, possono essere approvati progetti di impianti di prima categoria solo previo accertamento dell'idoneità delle aree da parte della Commissione tecnica provinciale per l'ambiente].

L'approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, ne comporta la dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Sezione III. - Realizzazione ed esercizio degli impianti.

Art. 42. Controllo preventivo.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sulla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche, i progetti di realizzazione, nonché di variazione per ampliamenti e ristrutturazioni, degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35 sono approvati:

[a) dalla Giunta regionale, relativamente agli impianti di cui alla lettera a);]

b) dal dirigente del dipartimento competente, relativamente agli impianti di cui alla lettera b).

Il progetto dell'impianto viene presentato alla Regione, alla Provincia e al Comune.

Il Comune può far pervenire le proprie osservazioni alla Regione entro trenta giorni dal ricevimento.

Il progetto è approvato sentito il parere della competente commissione, di cui all'articolo 12.

Il provvedimento di approvazione, salvo espressa limitazione nello stesso contenuta, produce gli effetti sostitutivi di cui all'articolo 3 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed abilita alla realizzazione dell'impianto progettato ed al suo esercizio provvisorio con le modalità previste dall' articolo 44.

Art. 43. Collaudo.

Gli impianti di prima categoria sono soggetti a collaudo anche funzionale.

In sede di collaudo devono, fra l'altro, essere attestati:

1. la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
2. la funzionalità dei processi di depurazione delle acque o di trattamento dei rifiuti in relazione alla qualità delle acque influenti e dei rifiuti da trattare;
3. l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
4. il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e massima potenzialità;
5. l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge anche con riferimento ai singoli inquinanti, nonché il conseguimento delle finalità, di cui al secondo comma dell'art. 37;
6. l'esecuzione di campionamenti e analisi fisiche, chimiche e/o batteriologiche dell'influente e dello effluente depurato o del prodotto del processo di innocuizzazione, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi; le analisi potranno essere certificate anche dai laboratori di analisi autorizzati ai sensi dell'art. 54.

Art. 44. Avvio dell'impianto.

L'avvio dell'impianto è soggetto a presentazione al [Presidente della Giunta regionale] Presidente della Provincia di una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato.

Il certificato di collaudo deve essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto.

Il [Presidente della Giunta regionale] Presidente della Provincia può concedere una motivata proroga del termine; in caso contrario, l'attività dell'impianto deve essere sospesa.

La presentazione del certificato di collaudo dell'impianto al [Presidente della Giunta regionale] Presidente della Provincia costituisce presupposto per il rilascio, entro 60 giorni, dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

La Giunta regionale è delegata a emanare entro un anno dalla data della presente legge i criteri per la determinazione delle garanzie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Delle garanzie, sono determinate ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale [27 luglio 1984], di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e possono anche consistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative, e sono soggette ad aggiornamento biennale.

L'autorizzazione all'esercizio vale anche quale autorizzazione definitiva all' attivazione degli eventuali scarichi idrici.

Le autorizzazioni predette non sostituiscono il certificato di agibilità dell'opera.

[In deroga a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, le opere di stoccaggio, sia provvisorio che definitivo, anche annesse ad impianti di trattamento, debbono essere collaudate prima dell' avvio dell'esercizio provvisorio.]

Il relativo certificato di collaudo è trasmesso unitamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui al primo comma. Il provvedimento di approvazione del progetto può specificare ulteriori componenti che debbono essere collaudate prima dell'avvio dell'esercizio.

Art. 45. Interruzione nel funzionamento degli impianti di depurazione.

Qualunque interruzione anche parziale nel funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata all'autorità di vigilanza e, qualora diversa, anche al sindaco.

L'autorità di vigilanza, a seguito dell'interruzione, può, in relazione al potere dovere di intervento in sede di discrezionalità tecnica, imporre prescrizioni e limiti, incluso anche l'ordine di chiusura degli scarichi.

Sezione IV. - Le funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 46. Autorità di vigilanza.

Il presidente della provincia è autorità di vigilanza per gli impianti di prima categoria, ivi compresi i centri polifunzionali.
[...].

Art. 47. Contenuto della vigilanza e controllo.

Il funzionamento degli impianti di prima categoria è sottoposto a periodici controlli dell'autorità di vigilanza mediante accessi, ispezioni e prelievo di campioni.

Il controllo comporta l'accertamento sull'osservanza della disciplina generale e di quella speciale, sull'adozione delle cautele prescritte in sede di approvazione, nonché sulla persistenza delle condizioni autorizzative o sulla sopravvenienza di fatti nuovi, prima non adeguatamente valutati, comunque incidenti sulle stesse.

[Il titolare dell'impianto deve fornire tutte le informazioni richieste, nonché trasmettere all'autorità di vigilanza, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di liquami, fanghi e rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno precedente, anche ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, 915.]

Art. 48. Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni, di cui all'art. 44 possono essere sospese, modificate, revocate o dichiarate decadute a opera del [Presidente della Giunta regionale] Presidente della Provincia.

La sospensione può essere:

1. una misura cautelare, quando vi siano fondati motivi per l'adozione di provvedimenti di modifica, di decadenza, o di revoca, e in pendenza dei relativi accertamenti tecnici e scientifici; essa non può essere protratta per più di 90 giorni, salvo motivata proroga; in caso contrario l'attività può essere ripresa;
2. un provvedimento sanzionatorio, quando si riscontrino violazioni od omissioni nell'esercizio dell'impianto o, nel caso di trasporto, esso avvenga senza i documenti necessari per legge; essa può essere protratta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto e comunque fino a che sia stato ottemperato agli adempimenti prescritti.

L'autorizzazione può essere modificata, previa approvazione del relativo progetto e rilascio dell'eventuale autorizzazione o concessione edilizia, quando si determinino condizioni, tecniche e/o economiche, di inadeguatezza dell'impianto o per altre sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

La decadenza è dichiarata:

1. quando non sia stato rispettato un precedente ordine di sospensione;
2. quando, nel caso di impianti per conto terzi, la gestione dell'impianto sia stata trasferita a impresa non autorizzata ai sensi dell'art. 52, o all'impresa siano venuti meno i requisiti per l'autorizzazione.

[...].

L'autorizzazione è in ogni caso revocata quanto il funzionamento dell'impianto determini uno stato di pericolo e/o di danno per l'igiene pubblica e/o per l'ambiente nel suo complesso o in singoli settori.

Capo VI. - Gli impianti di seconda categoria.

Art. 49. Realizzazione ed esercizio degli impianti.

Sono considerati impianti di seconda categoria:

[a) le discariche per rifiuti inerti di cui al paragrafo 4.2.31 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 nonché gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali non tossici e nocivi per proprio conto.]

a bis) gli impianti di depurazione che trattano effluenti di sistemi fognari, gestiti dai comuni, comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private di cui all'articolo 7, terzo comma, di potenzialità superiore a mille abitanti equivalenti e inferiore a quella indicata ai sensi dell'articolo 35

b) gli impianti di depurazione privati per conto proprio annessi agli insediamenti produttivi per la depurazione di reflui ivi prodotti con scarico diretto nelle pubbliche fognature;

c) gli impianti:

1) di depurazione gestiti da Comuni, Comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private, nelle forme di cui all'articolo 7, terzo comma, di potenzialità inferiore a mille abitanti equivalenti, che trattino gli effluenti dei sistemi fognari:

2) di depurazione gestiti di imprese private per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti con scarico diretto in acque superficiali o sotterranee sul suolo o nel sottosuolo:

[3) di stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi gestiti da Comuni, Comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private nelle forme di cui all'articolo 7, terzo comma, nonché quelli connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani.]

La realizzazione degli impianti di cui alla lettera a bis) del primo comma è subordinata all'approvazione del progetto, previo

parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, da parte del Presidente della provincia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 42. L'avvio di tali impianti è assoggettato alla procedura di cui all'articolo 44. Gli impianti di cui al primo comma lettere b) e c), sono soggetti ad autorizzazione preventiva rilasciata dalla competente autorità di vigilanza di cui all' articolo 50, su presentazione del progetto. L'avvio degli impianti è subordinato alla presentazione, all' autorità di vigilanza, del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori. L' autorizzazione preventiva di cui il terzo comma costituisce anche autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente.

Art. 50. Autorità di vigilanza.

Sono autorità di vigilanza per gli impianti di seconda categoria:

- 1) il presidente della provincia, per gli impianti di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del primo comma dell'articolo 49;
- 2) il sindaco o l'ente titolare del servizio di fognatura e di gestione degli impianti di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 49.

Le autorità di vigilanza rilasciano le autorizzazioni di competenza ed esercitano il previste agli articoli 47 e 48, in quanto applicabili.

Il sindaco, nel caso di impianti di depurazione sversanti in fognatura dipendente da consorzio o comunità montana, può delegare la vigilanza al presidente dell'ente.

Capo VII. - Le attività per conto terzi.

Art. 51. Individuazione delle attività.

L'attività di soggetti privati per conto terzi in materia di tutela dell'ambiente è consentita solo nei limiti stabiliti dalla legge. Essa consiste:

1. nell'organizzazione di imprese per il trasporto, la depurazione, il trattamento, lo stoccaggio di acque, liquami, fanghi e altri rifiuti;
2. nella costituzione di laboratori privati per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, utilizzabili da enti pubblici e da privati a norma della presente legge;
3. nella sperimentazione di sistemi e processi di smaltimento e recupero di scarichi e di rifiuti.

Art. 52. Attività per conto terzi.

[L'attività di depurazione, trasporto, trattamento o stoccaggio per conto terzi è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge.

Essa ha valore per l'intero territorio regionale e, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi, si ripartisce secondo le seguenti categorie:

1. raccolta e trasporto;
2. depurazione e/o trattamento;
3. stoccaggio provvisorio;
4. stoccaggio definitivo.

Ciascuna impresa può esercitare le attività connesse a una, a più o alla totalità delle categorie, attraverso l'esercizio di singoli impianti o di centri polifunzionali organizzati secondo le forme previste dall'art. 36.

L'autorizzazione ha la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile;

per ogni categoria di cui al secondo comma del presente articolo si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 44.]

Art. 53. Rilascio cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni.

[L'autorizzazione è rilasciata con decreto dell'autorità competente su istanza della parte interessata.

A tal fine l'istanza deve essere presentata, con sottoscrizione congiunta, dal titolare e dal direttore della impresa qualora si tratti di due persone diverse.

Essa va corredata da una relazione tecnica, ove sono descritte le attività da effettuare e dimostrate le capacità tecnico-economiche dell'impresa, sia per attrezzature che per personale, ai fini del regolare esercizio dell'attività.

L'autorizzazione può essere sospesa, ritirata o rinnovata.

È sospesa, quando, in seguito all'accertamento di violazione di prescrizioni della presente legge da parte dell'impresa, questa sia stata diffidata ad adeguarsi entro un idoneo termine e non vi abbia ottemperato.

È ritirata quando, nonostante la sospensione di cui al comma precedente, si sia verificata una causa di decadenza o di revoca ai sensi dell'art. 48 circa il regolare esercizio dell'impianto o del centro.

Il rinnovo dell'autorizzazione non è denegabile quando, entro sei mesi prima della scadenza quinquennale, la autorità di vigilanza abbia accertato la permanenza delle condizioni autorizzative all'esercizio dell'impianto o del centro, previo adeguamento della eventuale cauzione in rapporto alle modifiche dell'impresa.]

Art. 54. Laboratori privati.

Per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e biologiche delle emissioni, degli scarichi, dei rifiuti e dei residui riutilizzabili, nell'ambito di procedimenti tecnici previsti dalla presente legge i laboratori privati devono essere accreditati ai sensi delle norme UNI-EN serie 45.000.

Dal 1° gennaio 1998, ai fini dello svolgimento dell'analisi di cui al primo comma, sono riconosciuti validi solo i certificati analitici rilasciati dai laboratori accreditati che abbiano preventivamente comunicato al Presidente della Giunta regionale l' avvenuto accreditamento.

Art. 55. Attività sperimentali.

[La sperimentazione di nuovi metodi o impianti per la salvaguardia e il risanamento dell'ambiente, anche mediante nuovi procedimenti di recupero degli elementi riutilizzabili, quando possa comportare situazioni di pericolo e/o di danno, sul territorio è sottoposta a preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è temporanea e revocabile; prevede, per il periodo intermedio, particolari forme di controllo in ordine allo sviluppo dell'attività sperimentale e al conseguimento dei fini prefissati; al termine del periodo consentito, può essere rinnovata.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, con salvaguardia per i privati di ogni diritto l'impianto o del procedimento sperimentale.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è sostitutiva di ogni provvedimento amministrativo regionale altrimenti richiesto.]

Capo VIII. - Le attività di coordinamento e di alta vigilanza.

Art. 56. Attività di coordinamento.

Il coordinamento regionale consiste nell'emanazione di direttive per l'organizzazione omogenea delle azioni, di cui al punto 4 dell'art. 4.

Il mancato adeguamento alle direttive emanate può comportare la sospensione dall'erogazione di eventuali contributi regionali per la materia fino all'intervenuto adeguamento.

Art. 57. Alta vigilanza regionale.

In materia di tutela dell'ambiente, la Regione esercita funzioni di alta vigilanza, in rapporto agli interessi di carattere regionale connessione la materia.

Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su motivata proposta dei segretari regionali per l'ambiente e per la sanità.

Esse consistono principalmente nella potestà di:

1. ordinare accessi e ispezioni in seguito al verificarsi di turbative all'igiene e alla salute pubblica di entità e rilievo sovracomunale, nonché di adottare, ai sensi del precedente Capo IV del presente Titolo, i provvedimenti urgenti ed eccezionali di propria competenza;
2. ordinare accessi e ispezioni sul regolare funzionamento dei servizi locali per il rilevamento, la prevenzione e il risanamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo, nonché di diffidare gli enti locali all'osservanza delle norme vigenti, secondo i modi e nei termini previsti;
3. sostituirsi, quando si verificano, nonostante espressa diffida, gravi e ripetute violazioni di legge, agli enti locali nell'adempimento degli atti e dei servizi prescritti.

Gli adempimenti, di cui al punto 3 del precedente comma, sono adottati, previa delibera della Giunta regionale.

TITOLO IV. - Le norme particolari per la tutela dell'atmosfera, delle acque, del suolo.

Art. 58. Tutela dell'atmosfera.

La tutela dell'atmosfera, a norma della legislazione statale in materia nonché della presente legge, è perseguita con azioni speciali anche di carattere preventivo, rivolte:

- 1) contro inquinamenti atmosferici, quali fumi, polveri, gas e odori;
- 2) contro altri inquinanti, quali minori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti a recare pregiudizio, diretto o indiretto, alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

È delegato alle Province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dalla normativa statale vigente in materia, salvo che per gli impianti i cui progetti sono sottoposti ad approvazione regionale in base alla presente legge, nonché per gli impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 del DPR 24 maggio 1988, n.203.

Resta di competenza regionale l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione statale vigente in materia per il rilascio delle autorizzazioni di competenza ministeriale.

Art. 58 bis - Regime del bollino blu

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 58, primo comma, numero 1) ed a tutela della salute umana dall'inquinamento da traffico veicolare, dal 1° gennaio 2007 è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE", in forza dell'attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il rilascio del bollino autoadesivo di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti".
2. Tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, per circolare nel territorio regionale devono esporre il così detto bollino blu, valido su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994 e possedere l'apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all'articolo 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada".
3. I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 2, contestualmente alla prima revisione prevista, ad opera delle officine abilitate al controllo delle emissioni.
4. La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi, decorrenti dalla data di rilascio della stessa.
5. La Giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza di cui all'articolo 4 dell'allegato "Normativa generale" al Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004, può con proprio provvedimento disporre l'esclusione dal regime del bollino blu per definite categorie di veicoli a motore o stabilire per le medesime una diversa tempistica di assoggettamento alle disposizioni del presente articolo.

Art. 59. Tutela delle acque.

La tutela delle acque, a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni, delle deliberazioni del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché dalla presente legge, è perseguita con la disciplina delle azioni speciali di settore relativamente:

1. ai prelievi e l'uso corretto delle acque;
2. agli scarichi di tutti gli insediamenti e delle pubbliche fognature;
3. al risanamento delle acque anche mediante la regolamentazione comunale.

La disciplina, di cui al punto 1, concerne gli approvvigionamenti idrici autonomi, secondo la molteplicità dei rispettivi usi, nonché le modalità del relativo utilizzo.

La disciplina, di cui al punto 2, concerne lo sversamento, continuo o saltuario, di sostanze liquide nelle pubbliche fognature o in

un corpo ricettore, pubblico o privato, nonché i provvedimenti per l'attivazione degli scarichi.

Le sostanze, di cui al precedente comma, possono essere costituite da:

1. acque reflue, ivi comprese quelle di raffreddamento, provenienti da insediamenti civili o produttivi o da pubbliche fognature;
2. liquami e deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici, nonché dallo svuotamento di pozzi neri e fosse biologiche;
3. fanghi residuati dai cicli di lavorazione o dai processi di depurazione, purché non tossici o nocivi.

La disciplina, di cui al punto 3 del primo comma, concerne principalmente, la definizione dei contenuti e la determinazione delle procedure per porre in essere, accanto a quelle generali, le norme speciali attinenti l'organizzazione e i limiti di accettabilità relativi ai singoli servizi pubblici, nonché agli scarichi sul suolo e nelle unità geologiche profonde, in ragione delle esigenze locali.

Sono corpi ricettori degli scarichi:

1. a) corsi d'acqua naturali o artificiali;
- b) laghi naturali o artificiali;
- c) acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune e zone di foce in mare;
- d) acque costiere marine;
2. il suolo, destinato a uso agricolo e non, costituito dallo strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi, anche connessi con fossati «a perdere» non collegati a corpi idrici superficiali;
3. le unità geologiche profonde, costituite dalle formazioni geologiche e/o da cavità naturali o artificiali, situate in zone tettonicamente favorevoli e sicuramente isolate dalla superficie e dai serbatoi sotterranei di acqua dolce, nonché da altre risorse utili.

Non sono corpi ricettori degli scarichi le falde idriche sotterranee, il sottosuolo costituito dagli strati di terreno sottostanti allo strato superficiale, nonché gli stagni e i serbatoi di acqua potabile o da potabilizzare.

Gli scarichi degli insediamenti adibiti a ospedali e case di cura nonché quelli relativi a istituti scientifici, ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo ricettore o alle pubbliche fognature, devono essere sottoposti a un accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del direttore sanitario dell'istituto.

Art. 60. Regolamento di fognatura.

I comuni, le comunità montane e i loro consorzi, gestori del servizio di fognatura e/o depurazione, sono tenuti ad approvare un regolamento per l'esercizio del relativo servizio.

Il regolamento deve stabilire in particolare:

1. i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
2. le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per i nuovi insediamenti;
3. i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo;
4. la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
5. le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
6. le norme tecniche per gli allacciamenti;
7. le spese di allacciamento, le tariffe e le relative modalità di esazione;
8. le sanzioni amministrative.

Il regolamento è approvato dall'ente di cui al primo comma, sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale.

I comuni, le comunità montane e i loro consorzi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad aggiornare il loro regolamento, o ad approvarlo qualora ne fossero sprovvisti.

L'inutile decorso del termine, di cui al quarto comma, consente all'organo regionale di controllo competente[,d'intesa con il Presidente della Giunta regionale,] la nomina di un commissario «ad acta».

I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi ai nuovi limiti di accettabilità, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a un anno.

Art. 61. Tutela del suolo.

[La tutela del suolo, a norma del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, di cui all'art. 5 dello stesso D.P.R., e della presente legge, è perseguita con la disciplina delle azioni speciali di settore relativamente:

1. ai rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
2. alla regolamentazione locale dei servizi;
3. agli impianti di trattamento dei rifiuti e alle discariche.

La disciplina, di cui al punto 1, concerne le modalità di organizzazione e svolgimento dei singoli servizi in raccolta, trattamento o stoccaggio dei rifiuti, in rapporto alla specificità delle loro caratteristiche.

La disciplina, di cui al punto 2, concerne la delimitazione dei contenuti e la determinazione delle procedure, per porre in essere, in ragione delle esigenze locali, le relative norme speciali.

La disciplina di cui al punto 3 concerne i procedimenti di individuazione delle aree, la realizzazione, il funzionamento e il controllo delle discariche e delle aree per depositi temporanei, e cioè le aree destinate, in ragione della natura dei terreni e degli apprestamenti predisposti, all'accumulo temporaneo di rifiuti in attesa della definitiva destinazione.]

Art. 62. Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti.

[Per il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, devono essere dotati di un apposito regolamento, finalizzato e conseguire la migliore tutela della salute, della igiene pubblica e dell'ambiente, anche attraverso il recupero, il riutilizzo e il riciclo, anche energetico, dei rifiuti trattati.

In particolare, il regolamento deve stabilire;

1. per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti urbani:
 - a) le modalità atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti;
 - b) le modalità atte a favorire, fin dalla fase del conferimento, il recupero dei materiali riutilizzabili;
 - c) le modalità e la periodicità del servizio di raccolta rifiuti urbani e del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico;
 - d) le zone dove vengono istituiti i punti di raccolta dei rifiuti urbani all'esterno del perimetro di cui all'art. 63;

e) le modalità per l'eventuale smaltimento diretto dei rifiuti urbani prodotti all'esterno del perimetro di raccolta, di cui all'art. 63;
f) le modalità per il conferimento, il trasporto, l'eventuale trattamento ed eliminazione dei rifiuti ingombranti;

2. per quanto attiene i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il contenuto della convenzione da stipularsi dall'ente gestore del servizio e l'utente;

3. per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi:

a) le modalità per lo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

b) i criteri per la realizzazione dei centri di raccolta di carcasse di veicoli, pneumatici e loro parti, comprendenti, tra l'altro, le dimensioni massime delle aree, la loro sistemazione e la massima quantità di materiale accumulabile;

c) i tipi di rifiuto che conformemente a quanto indicato al punto 1.1.1 della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, 915, possono essere conferiti direttamente al servizio di smaltimento, nonché le relative prescrizioni, e il contenuto della eventuale convenzione;

d) eventuali ulteriori prescrizioni per le operazioni di carico, trasporto e scarico di una o più categorie di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

Nel regolamento può venire previsto l'esonero dalla autorizzazione comunale, di cui alla lett. c) del punto 3 dell'art. 6, per determinate categorie di rifiuti di cui ai punti a) e c) del punto 3 del precedente comma.

Il regolamento è approvato dall'ente, di cui al primo comma, cui è affidata la gestione del servizio, sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 60.

I titolari di autorizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 52 sono tenuti ad adeguare l'attività entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.]

Art. 63. Zonizzazione del territorio comunale.

[La fase di raccolta del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani può essere programmata secondo tre distinte zone del territorio comunale:

quella di conferimento, quella di deposito e quella di pubblica spazzatura.

All'interno del perimetro della zona di conferimento, i rifiuti sono conferiti al servizio a cura del produttore nei tempi e secondo le modalità organizzative stabilite.

All'esterno del perimetro di cui al precedente comma, i rifiuti possono essere, a cura del produttore, smaltiti direttamente o trasportati in appositi luoghi di raccolta, secondo il tipo di rifiuto, nonché secondo i modi e i tempi prescritti.

La zona di pubblica spazzatura è delimitata in ragione dei luoghi pubblici o di uso pubblico in cui la pulizia e il trasporto sono effettuati a cura diretta del servizio.

La determinazione del perimetro della zona di conferimento, quella delle zone di pubblica spazzatura, nonché l'individuazione dei luoghi di raccolta dei rifiuti, sono determinate dal consiglio comunale.]

TITOLO V. - Le norme finanziarie, le sanzioni, le disposizioni transitorie e finali.

Art. 64. Oneri e tasse per i servizi relativi alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti e conseguenti controlli.

[Le tariffe relative al canone dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto sono stabilite dai comuni o loro consorzi, in conformità a quanto stabilito dalla vigente legislazione.

Per le utenze civili le tariffe, che sono sottoposte all'approvazione del Comitato regionale di controllo e alla omologazione del Ministero delle finanze, sono adottate dagli enti gestori entro i termini e i limiti stabiliti dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e successive modifiche e integrazioni.

Per le utenze relative agli insediamenti produttivi le tariffe sono determinate dagli enti gestori entro i termini stabiliti al precedente comma mediante l'applicazione di apposita tabella deliberata e aggiornata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi della Legge regionale 11 aprile 1980, 26.

I coefficienti ivi riportati si riferiscono agli impianti di depurazione meccanici o biologici tradizionali, con esclusione degli impianti non convenzionali, che comprendono cioè fasi depurative non usuali quali omogeneizzazione, trattamenti chimici e/o terziari.

In tal caso la tariffa relativa al servizio di depurazione viene stabilita direttamente dall'ente gestore sulla base dei costi reali, approvata dalla Giunta regionale e sotto posta all'omologazione del Ministero delle finanze.

Per quanto concerne l'accertamento del canone, la riscossione e il contenzioso, nonché l'ammontare delle penalità per omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento, si applicano le norme stabilite dall'art. 3 della legge 23 aprile 1981, 153 e successive modifiche e integrazioni.

Sono a carico dei richiedenti tutte le spese occorrenti per l'installazione e la gestione degli eventuali apparecchi di controllo.

Ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, i comuni sono tenuti ad applicare una tassa per il servizio svolto per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Il canone si applica dal primo giorno del bimestre solare in cui ha inizio l'utenza.

La rinuncia di utenza, purché regolarmente denunciata e accertata, determina la cessazione dell'obbligo al pagamento dei canoni di cui sopra, a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo.

Le tasse e le tariffe di cui ai commi precedenti devono consentire l'equilibrio economico della gestione dei servizi e l'equa ripartizione delle spese sostenute.]

Art. 64 bis. Tariffe per il servizio di smaltimento dei r.s.u.

[1. Le tariffe per il trattamento o lo stoccaggio in discarica dei r.s.u. sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'ente responsabile di bacino.

2. Le suddette tariffe vanno determinate sulla base dei seguenti criteri:

a) costo relativo alle spese di investimento per la costruzione dell'opera;

b) spese per la gestione operativa e in particolare quelle relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati;

c) spese previste per la ricomposizione ambientale e per il mantenimento della discarica a coltivazione ultimata;

d) spese generali e tecniche.

3. Le tariffe di cui al presente articolo sono sottoposte ad aggiornamento annuale da parte del dirigente del dipartimento competente in funzione dell'andamento del costo della vita, calcolato sulla base degli indici Istat.]

Art. 64 ter. Contributo ai comuni sede di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali.

[1. La Giunta regionale stabilisce annualmente il contributo dovuto dai gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi nonché di trattamento e di discarica dei rifiuti speciali per conto terzi, ai comuni nel cui territorio si trovino ubicati tali impianti.
2. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale può stabilire contributi più elevati di quelli previsti al comma 1 a favore del comune ov è ubicato l'impianto il quale riceva conferimenti provenienti da altri bacini di utenza in forza di atti emessi a norma dell'art. 10, terzo comma, della normativa generale del P.r.s.u. e art. 33 della [Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33] presente legge regionale.]

Art. 65. Sanzioni amministrative.

Per l'inosservanza delle norme previste dalla presente legge, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, l'autorità di vigilanza applica le seguenti sanzioni amministrative:

1. per la mancata tenuta dei registri e dei quaderni di cui all'art. 38: da L. 300.000 a L. 3.000.000;
2. per l'inosservanza di altre norme previste dalla presente legge: da L. 300.000 a L. 3.000.000;
3. per l'inosservanza di disposizioni regolamentari: da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Qualora dall'inosservanza delle predette norme dovesse derivare situazione di grave pericolo o grave peggioramento della qualità dell'ambiente le suddette sanzioni sono triplicate.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, qualora derivanti da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico, sono utilizzate dai comuni unicamente per il miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

La Giunta regionale provvede, ogni due anni, all'aggiornamento delle sanzioni previste ai commi precedenti sulla base dell'indice Istat del costo medio della vita.

Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla Legge regionale 28 gennaio 1977, 10.

Art. 65 bis Sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal Comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.

1 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versati dagli enti competenti semestralmente nel capitolo 7948 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, dopo aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore del ciclo dell'acqua.

1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con le modalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina prevista dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 65 ter - Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu.

1. I proprietari dei veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004 - o successivamente al primo luglio 2004, se siano stati sottoposti alla prima revisione prevista - di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, che non osservino il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis, circolando nel territorio regionale con un veicolo le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato al DM 5 febbraio 1996, sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 71 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

2. La conformità delle emissioni inquinanti allo scarico dei veicoli a motore alle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato al DM 5 febbraio 1996 è comprovata dall'attestazione di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis e dall'esposizione sul veicolo a motore del bollino blu.

3. Alla vigilanza ed all'accertamento dell'osservanza del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.

4. L'erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è condizionata all'impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai piani d'azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente" e successive modificazioni.

Art. 66. Abrogazione di norme regionali.

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge e in particolare:

- l'allegato B) della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 64;
 - gli artt. 5 e 8 della Legge regionale 3 aprile 1980, 22;
 - gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41 della Legge regionale 6 giugno 1980, n. 85.
- [...].

Art. 67. Decorrenza delle competenze.

L'esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente legge, ha effetto dalla data del 1 gennaio 1986.

All'onere relativo, derivante alle province e ai comuni, si provvede mediante istituzione di apposito stanziamento nel bilancio della Regione.

Art. 68. Provvedimenti legislativi di settore.

La disciplina tecnica delle azioni speciali per i singoli settori, per quanto non disciplinato dalla presente legge:

- in materia di atmosfera, relativamente alla tutela da fumi, polveri, gas, odori, rumori, vibrazioni, radiazioni non ionizzanti;
 - in materia di acque, relativamente alla tutela dei corpi ricettori e alla disciplina degli scarichi;
 - [- in materia di suolo, relativamente allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;]
- è demandata ad appositi provvedimenti legislativi.

Art. 69. Entrata in vigore delle singole norme.

Gli insediamenti di cui al secondo comma dell'art. 58 che non vi abbiano già provveduto ai sensi degli artt. 5 e 10 del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, debbono produrre al comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione tecnica contenente la qualità e quantità delle proprie emissioni massime, misurate a valle dell'eventuale impianto di abbattimento esistente.

Qualora esista un impianto di abbattimento, unitamente alle indicazioni di cui sopra, devono essere comunicate le descrizioni, i principi tecnologici di funzionamento, i tempi di fermata necessari per la manutenzione e ogni altra notizia atta a caratterizzare tali impianti.

Il sindaco, udito il parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, o della Commissione tecnica provinciale per l'ambiente, prescrive, ove necessaria, la presentazione del progetto per l'adeguamento o la costruzione dell'impianto di abbattimento, entro i successivi centottanta giorni.

Elenco delle tipologie di impianti soggetti ad autorizzazione regionale.

[...]

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

Allegato A (articolo 5 bis, comma 5, lettera a) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale

I. ATTIVITÀ ENERGETICHE

I.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW fino a 300 MW (ex 1.1 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.2 Raffinerie di petrolio (escluse le raffinerie di petrolio grezzo) e di gas (ex 1.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.3 Cokerie (ex 1.3 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone con meno di 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi (ex 1.4 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

II. INDUSTRIA CHIMICA. (NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ DELLA SEZIONE II SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL'ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005)

II.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;
- c) idrocarburi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- e) idrocarburi fosforosi con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- f) idrocarburi alogenati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- g) composti organometallici con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- i) gomme sintetiche con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno (ex 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio (ex 4.2, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità complessiva annua fino a 300.000 tonnellate anno (ex 4.3 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi (ex 4.4 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (ex 4.5 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi (ex 4.6 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III. GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N. 75/442/CEE E L'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)

III.1 Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazione R 1) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora (ex 5.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (ex 5.3 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani (ex 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

IV. ALTRE ATTIVITÀ.

IV.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 6.5 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

Allegato B (articolo 5 bis, comma 5, lettera b) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale

I. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI.

I.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati (ex 2.1 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora (ex 2.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora (ex 2.3, lettere a), b), c) dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (ex 2.4 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.5 Impianti:

- a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (ex 2.5, lettere a) e b) dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

I.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³ (ex 2.6 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

II. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI.

II.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno (ex 3.1 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto (ex 3.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno (ex 3.3 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno (ex 3.4 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

II.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³ (ex 3.5 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

III. INDUSTRIA CHIMICA. (NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ DELLA SEZIONE III SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL'ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005)

III.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) sostanze coloranti e pigmenti;
- b) tensioattivi e agenti di superficie (ex 4.1, lettere j) e k) dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

IV. GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N. 75/442/CEE E L'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)

IV.1 Impianti per il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

IV.2 Discariche per rifiuti urbani che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate (ex 5.4 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).

V. ALTRE ATTIVITÀ.

V.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (ex 6.1, lettere a) e b) dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno (ex 6.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito (ex 6.3 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.4

- a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
- b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
- c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua) (ex 6.4, lettere a), b), c) dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.5 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 40.000 posti pollame;
- b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- c) 750 posti scrofe (ex 6.6, lettere a), b), c) dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.6 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno (ex 6.7 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);

V.7 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione (ex 6.8 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).